



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 09/03/2005

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilacinque il giorno nove del mese di marzo alle ore 09,00 nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
SORRENTINO GIOVANNI	X	
FERRANDINO PAOLO	X	
MANFREDI ROMEO	X	
PIRICELLI ANTONIO	X	
BALESTRIERI PASQUALE		X
SCOTTI GENNARO		X
MOLLO LUIGI	X	
BERNARDO CARMINE		X
MONTAGNA LUCA	X	
DI MEGLIO BIAGIO		X
TELESE LUIGI		X
FARESE NICOLA		X
PILATO RAFFAELE		X
IANNOTTA SANDRO	X	
DI VAIA DOMENICO		X
FERRANDINO VINCENZO		X
BOCCANFUSO LUIGI		X
FERRANDINO CHRISTIAN	X	
MESSINA MICHELANGELO	X	
TRANI FRANCESCO	X	

Totale presenti 11 Totali assenti 10

Il Presidente invita alla trattazione dell'argomento iscritto al punton.3) all'o.d.g., ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Rettifiche ed integrazioni" dando atto della proposta agli atti.

Non essendovi alcun intervento da parte dei consiglieri, **il Presidente**, mette quindi ai voti per appello nominale la proposta di rettifica e integrazioni al citato Regolamento, che risulta approvato nei singoli articoli e globalmente con 11 voti favorevoli resi dai consiglieri presenti in aula, con esito proclamato dallo stesso Presidente.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di C.C. n. 42 del 22.12.98 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con la determinazione delle tariffe base;

VISTO il D. Lgs. N. 507\1993;

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che la determinazione dei canoni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche risale all'anno 1998;

ATTESO che il canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, inteso quale onere patrimoniale, è caratterizzato da elementi di flessibilità ed elasticità tali da consentire la rideterminazione della misura e dei criteri di applicazione;

CHE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97, questo Comune si è rifatto ad un criterio di determinazione delle tariffe in corrispondenza delle categorie d'importanza delle aree e spazi occupati tenendo presente, a mente del citato art. 63, che l'onere complessivo è la risultanza del prodotto della misura base con un coefficiente di valutazione economico dell'occupazione con riferimento all'attività esercitata dai singoli interessati utilizzatori del bene pubblico;

Dato atto che:

- 1- Con delibera di C.C. n. 13 del 01\03\1996 sono stati esentati dal pagamento dei diritti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche tutti i passi carrabili;
- 2- con delibera del C. C. n. 17 del 27\02\1998'è stato istituito il canone di concessione con decorrenza 01\01\1998 per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esentando dal pagamento della tassa, inteso quale mero onere tributario, le medesime gravate dal citato canone di concessione;

RITENUTO, confermare, inoltre, tutte le norme previste dal vigente regolamento approvato con delibera consiliare n.42/98;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la più volte menzionata delibera consiliare n. 42/98;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 25.02.2002 con la quale si rettificava l'art. 24 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche determinate per l'anno 2002 e, per l'effetto fissava i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.8 del 27.03.2003, con la quale si rettificava ulteriormente l'art. 24 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche determinate per l'anno 2003 e, per l'effetto fissava i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni, così come segue:

Tipologia occupazione

Sovrastanti e sottostanti	1
Parcheggi per residenti	1,5
Parcheggi pubblici	1
Aree di mercato	3
Distributori di carburante	4
Impianti pubblicitari	2
Attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2
Commercio itinerante, fiere	1,5
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi	2
Cavi, condutture ed impianti az.erogatrici P.E.	3
Allocazione attrezzature per mestieri tradizionali	1
Esposizione di prodotti artigianali	1
Altre attività	4

CONSIDERATO che l'elenco delle tipologie di occupazione di cui sopra risulta incompleto, causando, in alcuni casi, un non equo riscontro tra la somma versata dall'utente e il reale utilizzo dello spazio richiesto;

CONSIDERATO che l'attuale regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come redatto non consente una puntuale e corretta determinazione delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle norme;

VISTO il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi resi dagli undici consiglieri presenti in aula;

d e l i b e r a

1. Rettificare l' art..20 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, inserendo subito dopo le parole "Aree e spazi pubblici non inclusi nelle precedenti categorie", le parole: "e le aree annesse ed asservite alle concessioni demaniali marittime".
2. Rettificare il comma 1) lettera A) dell'art. 21 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche determinate per l'anno 2005 e, per l'effetto fissare la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare per la **III Categoria**, così come segue:

Da 01 a 30 mq\ml	€ 0,16
Da 31 a 60 mq\ml	€ 0,18
Oltre 60 mq\ml	€ 0,20

3. Rettificare il comma 2) dell'art. 21) del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come segue:

“ Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici , e per le occupazioni di suolo pubblico su aree annesse ed asservite alle concessioni demaniali marittime, la tariffa annua per metri quadrati o metri lineari è determinata nella misura percentuale del 20% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera A)”;

4. Rettificare l'art.24 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche determinate per l'anno 2005 e, per l'effetto fissare i coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni, così come segue:

Tipologia occupazione	Coefficiente
Sovrastanti e sottostanti	1
Parcheggi per residenti	1,5
Parcheggi pubblici	1
Aree di mercato	3
Distributori di carburante	4
Impianti pubblicitari	2
Attività spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2
Commercio itinerante, fiere	1,5
Impalcature, ponteggi e cantieri edilizi	2
Cavi, condutture ed impianti az. erogatrici P.E.	3
Allocazione attrezzature per mestieri tradizionali	1
Esposizione di prodotti artigianali	1
Aree annesse ed asservite a Concessioni demaniali marittime	0.5
Altre attività	4

4. Aggiungere al comma 1) dell'art. 29 le seguenti parole: “Il canone per l'occupazione permanente può essere pagato in due rate di pari importo, senza interessi, nel mese di gennaio e nel mese di giugno dell'anno di riferimento. Lo stesso canone, se superiore a 500 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza gli interessi, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di luglio, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell'atto di concessione, e per l'altra metà, nel mese di dicembre. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio alla rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma residua, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata.”.

5. Annullare il comma 3) dell'art. 29.

6. Sostituire il comma 3) dell'art. 30) con il seguente: “ Il mancato pagamento del canone di concessione permanente oltre i sessanta giorni dalla scadenza, anche a seguito di decadenza della rateizzazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, pari al trenta per cento del canone stesso, fatta salva la revoca dell'atto di concessione. Il canone non pagato è liquidato con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione pecuniaria, che può essere ridotta al dieci per cento se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica, oppure al cinque per cento, se il pagamento è effettuato prima dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento, e anche a seguito di invito dell'ufficio. Il pagamento del canone e della sanzione, anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.”.

7. Sostituire Il comma 4) dell'art. 30 con il seguente: “ In base al verbale di accertamento, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità, pari al canone maggiorato dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 24. Nella determinazione dell'indennità, si applicano esclusivamente i coefficienti moltiplicatori superiori ad 1. ai fini della liquidazione dell'indennità, l'occupazione abusiva è considerata permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre, negli altri casi, si presume effettuata nei trenta giorni precedenti al verbale di accertamento, fatta salva la prova contraria. In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria. L'indennità è accertata con il procedimento di ingiunzione , di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 63, comma 2, lettera g-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, pari ad un importo che va dal 100% al 200% dell'indennità. La sanzione è ridotta al 50 per cento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al venticinque per cento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.”.
8. Fermo nel resto e confermato tutto quanto stabilito nel vigente Regolamento approvato con delibera consiliare n.42 del 22.02.1998.
9. Dare atto che tale rettifica ed integrazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata prevista nel bilancio di previsione 2005.
10. Allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.11 voti favorevoli, resi dai consiglieri presenti e votanti in aula;

d e l i b e r a

Dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SORRENTINO GIOVANNI

AMODIO GIOVANNI

Si attesta che la presente deliberazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
